



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
Coordinamento Nazionale Giustizia
V i a N a p o l i 5 1 , 0 0 1 8 4 , R o m a



L'editoriale.

(di M. Battaglia)

MONDO UNEP

Breve rassegna di giurisprudenza.

(di Red.)

1. *Costretto a fare il "tappabuchi"? Non c'è mobbing se gli incarichi sono compatibili con le mansioni del lavoratore.*
2. *Illegittimo licenziare il dipendente perché usa "toni aspri" con un superiore.*

L'Editoriale

di Massimo BATTAGLIA



Contratto degli Statali? Ed altro...

Noi pubblici dipendenti, come chiunque altro, non siamo disponibili neanche un po' a farci prendere per i fondelli da parte di un governo che, invece, dovrebbe avere tutto l'interesse ad avvalersi nel migliore dei modi delle professionalità di una vasta platea di lavoratrici e di lavoratori, ben preparati e giustamente retribuiti, anche secondo i principi dettati dalla nostra Carta fondamentale.

Stando però a ciò che si appresta a fare l'attuale governo in materia di rinnovo contrattuale per i pubblici dipendenti (solo perché glielo ha imposto la Corte Costituzionale su **ricorso di Confsal-Unsa...**) sembra proprio che dalle parti di Palazzo Chigi, per l'ennesima volta, stiano facendo "orecchie da mercante", mettendo in atto l'ennesimo raggio nei nostri confronti, eludendo subdolamente perfino quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.

Non si spiegherebbe altrimenti la dichiarata intenzione di voler stanziare, nella legge di stabilità, solo 300 milioni di Euro (!) per il rinnovo dei contratti di tutti i pubblici dipendenti.

Se non fosse che stiamo parlando di una cosa terribilmente seria per i lavoratori e per le loro famiglie, ci sarebbe da sbellicarsi dalle risate. Eh sì, perché il molto presunto aumento stipendiale, che ognuno di noi si ritroverebbe in più in busta paga, ammonterebbe a circa 6 o 7 Euro mensili!

E' possibile tutto ciò? Certo che no. Sarebbe una presa in giro colossale!

Ed allora, ammesso che sia possibile, continueremo a batterci ancora con maggior vigore perché tutti i pubblici dipendenti abbiano finalmente giustizia.

Per quanto riguarda noi lavoratori del Ministero della Giustizia mi riferisco a quanto solennemente affermato dal ministro Orlando in materia di riqualificazione del personale amministrativo.

A fare qualcosa...ci stanno provando...(ognuno dia l'interpretazione che preferisce a questa locuzione...) nel senso che sulla delicata questione si stanno muovendo, **ma non ponendo in essere un'operazione giusta e, soprattutto, equa.**

Se infatti andiamo ad esaminare **l'art. 21-quater della legge 6.8.2015, n. 132** (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83), appare subito evidente che la possibilità di riqualificazione interesserebbe solo ed esclusivamente i passaggi da un'area all'altra relativamente a due soli profili professionali!!

E ciò non ci piace! Non è questo che il ministro Orlando aveva promesso al dodicesimo punto della "riforma della Giustizia".

Non ci sta bene, infatti, che una parte del personale della Seconda Area, pur avendo i requisiti previsti dalla Legge, verrebbe esclusa dalla partecipazione al concorso. Anche se a pensar male si fa peccato (ma a volte ci si azzecca) non vorremmo che tale provvedimento sia stato appositamente scritto per dividere, ancora una volta, il personale giudiziario.

Infatti, se riqualificazione deve esserci, essa deve riguardare tutto il personale inquadrato nelle tre Aree. Su questo punto l'UNSA in maniera chiara ribadisce e ribadirà al ministro della Giustizia di trovare prima di tutti i fondi necessari per finanziare il FUA, fondi che ovviamente verrebbero riutilizzati per consentire a tutti i lavoratori di avere una possibilità di riqualificarsi economicamente e giuridicamente all'interno delle aree.

Sono già alcuni anni che questa O.S. chiede insistentemente al ministro di turno di porre in atto ogni iniziativa, anche di natura legislativa, affinché le miserrime risorse destinate al Fondo Unico di Amministrazione vengano adeguatamente aumentate per coprire le necessità di giusta retribuzione accessoria dei lavoratori, necessità che non sono mai disgiunte da quelle del nostro Dicastero, che sono quelle di avere e di offrire alla collettività un servizio giustizia efficace e professionalmente qualificato.

Ma, sempre a proposito del FUA, va ricordato che, con una manovra degna del mago Silvan, il Ministero dell'Economia, non si capisce bene in base a quale presupposto giuridico e/o economico, ha fatto letteralmente sparire le somme corrispondenti alla parte variabile del FUA 2015. A tal riguardo abbiamo ritenuto che questo fosse davvero troppo: l'ennesimo sfregio a danno dei lavoratori della Giustizia.

Per tale motivo, proprio ieri, 21 ottobre 2015, ho personalmente sottoscritto un esposto inviato alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti, per i provvedimenti di competenza.

Riteniamo che il rispetto delle norme contrattuali sia di vitale importanza, e che da esso non si possa e non si debba in alcun caso prescindere.

Ricordate quella norma contrattuale che prevede il passaggio di **270 ausiliari** dall'area Prima all'Area Seconda?

Ebbene, lo scorso 28 settembre 2015 abbiamo inviato una nota ai massimi vertici del Ministero perché si desse seguito a quella norma contenuta nell'Integrativo di 5 anni fa.

Ma non solo.

Abbiamo chiesto al nostro Ministero di adempiere a quanto previsto in detto contratto integrativo, precisando che se entro la data del 20 ottobre non vi fossero state adeguate risposte questa O.S. avrebbe immediatamente attivato la competente Autorità Giudiziaria per la soluzione di tale ennesima controversia.

Non avendo il Ministero dato alcun riscontro positivo, proprio ieri, in qualità di Segretario Generale di questa Federazione, ho dato mandato al nostro studio legale,

Settimanale della Giustizia - 2/2015

guidato dall'Avv. Pasquale LATTARI, di adire il Tribunale di Roma, quale Giudice del Lavoro, per la tutela di tutti gli Ausiliari in attesa della loro *chance* da troppi anni e senza nulla chiedere a ciascuno di essi ma soltanto per il rispetto delle norme pattizie da noi sottoscritte.

Per concludere, rendiamo noto che per il FUA 2013-2014-2015, per il quale è stato sottoscritto l'accordo, siamo in attesa dell'approvazione del Ministero della Funzione Pubblica, che consentirà il via libera definitivo al pagamento delle somme.

[Torna all'indice](#)

MONDO UNEP

Roma, 22.10.2015

Al sig. Ministro della Giustizia

Via Arenula, 70 Roma

Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

Presso il Ministero della Giustizia

Dott. Mario Barbuto

Via Arenula, 70 Roma

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

presso il Ministero della Giustizia

D.ssa Emilia Fagnoli

Via Arenula, 70 Roma

Dott. Francesco Cottone

Presso DGSIA

Via Crescenzo, 17

00193-Roma

Oggetto: INTERVENTI SULLE ATTIVITA' DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E SUL PERSONALE UNEP

La scrivente Federazione è da sempre convinta che il rilancio dei servizi nel campo della Pubblica Amministrazione possa realizzarsi, in via preminente, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane e professionali interne all'Amministrazione stessa.

La nostra posizione di netta contrarietà all'esternalizzazione dei servizi, al contrario voluta da scelte politico-amministrative di scarsa lungimiranza, è motivata, da un lato, dalla consapevolezza che all'interno della P.A. esistano professionalità perfettamente in grado di rispondere alle esigenze dell'utenza, a patto di essere adeguatamente formate e stimolate verso le nuove tecnologie in continua evoluzione, al fine di rendere la macchina informatica uno strumento di reale efficienza. Dall'altro, perché le sperimentate esternalizzazioni dei servizi relativi alla P.A., hanno contribuito ad elevare i costi per le finanze pubbliche senza alcun miglioramento nel campo dei servizi resi.

Se questo vale per tutto il comparto Ministeri, terreno di competenza di questa Federazione, ancora di più vale nell'Amministrazione della Giustizia, all'interno della quale Confasal Unsa è da tempo, e sempre più, la forza sindacale maggiormente rappresentativa.

Questa nota, tuttavia, non vuole avere la pretesa di estendere il proprio raggio di azione a tutti i settori della Giustizia. Ogni struttura di questo grande Ministero, l'unico menzionato nella Carta Costituzionale, merita un approfondimento analitico e sarà cura di questa O.S. provvedere in tal senso con interventi mirati.

Iniziare dal mondo degli **Ufficiali Giudiziari** ha tuttavia, per noi, un grande significato dovendosi riaffermare, con l'autorità e il senso di responsabilità che la realtà fattuale impone, che questi professionisti non hanno nulla da invidiare ad omologhi di altri Paesi, tanto da far prefigurare il superamento di essi per garantire sopravvivenza economica a *"corpi professionali esterni in grandissima crisi"*.

L'esecuzione non può essere trattata alla stregua di un ammortizzatore sociale.

Gli Ufficiali Giudiziari e gli Uffici N.E.P., infatti, hanno da sempre garantito qualità e "terzietà laica", quali pubblici funzionari, nell'esercizio di poteri che, giova ribadirlo, sono intimamente connessi all'esercizio dell'attività giurisdizionale e coinvolgono il potere di disporre dei propri beni e la libertà di agire delle persone.

In questa prospettiva sono impegnati in prima persona molti, tanti ufficiali giudiziari silenziosi, consapevoli interpreti del processo di modernizzazione del servizio giustizia e portatori di una dignità comportamentale ispirata a principi di professionalità e correttezza quale segno di una reale, qualificata, emancipazione che si muove all'interno di un sistema di regole e di controlli che garantiscono legalità, economicità e correttezza del servizio prestato.

E' su queste premesse che il legislatore delle ultime riforme ha confermato la centralità dell'istituto dell'Ufficiale Giudiziario nell'espropriazione forzata prefigurando un sistema di azioni e attività, che certamente non sufficienti, muovono, comunque, dalla consapevolezza della grave ricaduta che la ineffettività della tutela esecutiva e il costo del credito, hanno sull'economia del sistema Paese.

Con tale finalità va letto e condiviso il potenziato dei poteri di indagine patrimoniale dell'ufficiale giudiziario (Artt. 492 bis c.p.c., 155 quater e sexies disp. di att. al c.p.c.).

Nell'impegno di apprestare risposte, il legislatore ha osservato che non può esservi espropriazione senza informazione.

Nei procedimenti esecutivi, come rilevava già nel 1998 la Commissione europea, nella stesura del libro verde *"Esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione Europea: la trasparenza del patrimonio del debitore"*, il punto di partenza è costituito dalla ricerca dell'indirizzo del debitore e/o dalle informazioni sulla sua situazione finanziaria.

Anche nel nostro Paese, fin dal 2005, grazie, anche, al costante intervento dell'Unione Europea, il tema centrale per rendere effettivo il principio di responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740) e perciò il diritto del creditore di espropriare, per il tramite dell'ufficiale giudiziario, i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (art. 2910 c.c.), è quello di rendere trasparente il patrimonio dei debitori per la migliore **"individuazione"** dei beni o crediti da pignorare.

Da ultimo, per rendere più efficiente il sistema già delineato dal legislatore del 2006, la legge 162 del 2014 prima e la legge 132/2015 poi, hanno implementato i poteri dell'ufficiale giudiziario per la ricerca dei beni del debitore colmando, come si legge nella relazione alla legge 162, l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli *"assets"* patrimoniali appartenenti a quest'ultimo.

Tale *"deficit"* informativo viene controbilanciato consentendo all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni

rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, il pubblico registro automobilistico e quelle degli enti previdenziali, per la individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavori o committenti.

Tale potere istruttorio di indagine rimesso dalla legge all'ufficiale giudiziario in materia di accertamento dell'*assets* patrimoniale del debitore viene esteso dall'art. 155-sexies delle disposizioni di attuazione al c.p.c., all'esecuzione del sequestro conservativo, alla ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, ai procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione dei patrimoni altrui.

Precisa la norma che, in tali casi, l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Va sul punto segnalato che, ad oggi, in assenza dei necessari interventi del Ministero della Giustizia e della Agenzia per l'Italia Digitale (art. 155 *quater* delle disp. di att. al c.p.c.), l'accesso alle banche dati è di fatto reso inagibile, vedi nota dell'Agenzia delle Entrate in data 9.1.15 rimessa a codesta amministrazione.

Osserviamo, con condivisa convinzione, come le modiche legislative confermino l'istituto dell'ufficiale giudiziario nella tutela coattiva del credito che rimane prerogativa dell'ordinamento statuale e dei suoi organi che devono essere messi in condizione di funzionare.

Una scelta di campo che, in adesione alla migliore tradizione culturale e giuridica del nostro Paese, ribadisce che il nostro ordinamento non tollera che i privati si facciano giustizia da sé. Non è concepibile che il creditore abbia la possibilità di usare la forza contro il suo debitore, né direttamente, né per mezzo di un mandato in ipotesi conferito all'organo esecutivo.

Il creditore non ha nei confronti del debitore una sorta di diritto di aggressione, ma solo il credito consacrato nel titolo esecutivo.

E se egli ha bisogno di attuare coattivamente il credito, ciò è possibile solo esercitando l'azione esecutiva, che, fondata sul titolo esecutivo, di per sé è rivolta agli organi dello Stato, quelli deputati ad esercitare la giurisdizione nelle forme dell'esecuzione forzata: il giudice e l'ufficiale giudiziario.

La parte creditrice non conferisce un mandato all'ufficiale giudiziario, ma gli rivolge una domanda: una domanda di esecuzione che si coordina con i nuovi poteri istruttori di un ufficiale giudiziario al servizio del giusto processo, con una evoluzione professionale e culturale che non può essere rimessa alle sue sole forze, ma che deve essere oggetto di una reale volontà riformatrice dell'Amministrazione Giudiziaria che deve farsi carico della formazione e delle strutture oltre che di un adeguamento degli organici del personale.

Con l'attenzione e l'impegno che ci deriva dall'essere l'O.S. più rappresentativa in questa Amministrazione e, di conseguenza, anche nell'ambito del personale Unep, dobbiamo denunciare con la forza che la rilevanza del tema esposto propone e il lungo lasso di tempo impone, che non è tollerabile l'inerzia del Ministero della Giustizia chiamato dalla legge a dare attuazione alla riforma.

E' tempo di dare risposte!

Tali considerazioni vanno lette nel più ampio spettro delle novità normative che negli ultimi anni hanno interessato gli Unep e che rischiano, se non prontamente supportati

da interventi adeguati, di svuotare di forza propulsiva gli uffici e le atipiche figure professionali che li compongono.

Chiediamo :

- Il completamento della informatizzazione degli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti con implementazione su tutto il territorio nazionale di uniformi sistemi di gestione degli accessi alle banche dati di cui all'art. 492 *bis* c.p.c.;
- La pronta istituzione del registro cronologico "Modello ricerca beni" al fine di dare piena attuazione all'art. 155 quater delle disp. di att. c.p.c.;
- Una specifica formazione del personale addetto agli accessi alle banche dati di cui all'art. 492 *bis*;
- Garantire i coefficienti di personale previsto per degli Uffici N.E.P. con aliquote certe di Assistenti giudiziari addetti inderogabilmente agli UNEP;
- Ribadire il parere necessario del Funzionario Unep Dirigente sui provvedimenti relativi a tutto il personale addetto all'Unep, compresi gli Assistenti e ciò al fine di garantire i livelli di organico necessari al buon funzionamento degli Uffici;
- Superare il sistema della forfetizzazione nell'ambito delle indennità di trasferta in materia di notifiche penali;
- Ridefinire il sistema di corresponsione dell'emolumento percentuale ex art. 122 D.P.R. 1229/59 in ragione della constatata impossibilità, da parte dell'Amministrazione, di verificare la correttezza dei dati forniti dalla Sogei spa;
- Rivedere, adeguandoli, i diritti di notificazione e di esecuzione, fermi ormai dal lontano 1991 (legge 14/91), rendendoli computabili al 50%, quale reintegrazione patrimoniale dei minori introiti determinati dal minor flusso per via della digitalizzazione degli atti, a fronte del medesimo impegno del personale nel coprire, a proprie spese, l'intero territorio di competenza, anche al fine di rigenerare le spese d'ufficio che assicurano l'autofinanziamento delle attività Unep;
- Affidare in via esclusiva agli Uffici N.E.P. le attività di notificazione e di esecuzione del recupero del credito degli Enti Pubblici per le procedure fino ad € 3000,00 che non vengono effettuate da Equitalia spa, in quanto considerate di minor interesse, ma che sono essenziali per le casse, in particolare, dei Comuni.

Il futuro degli Uffici N.E.P. e delle figure professionali ad essi addetti è questione che interessa direttamente questa Segreteria Nazionale, ma che, in un'ottica di un più ampio orizzonte, direttamente proporzionale alla delicatezza delle attività svolte, dovrebbe maggiormente essere a cuore dell'Amministrazione e di chi riveste responsabilità politiche; ciò nel primario interesse dell'utenza e del sistema di garanzie, anche costituzionali, per tutti i cittadini.

Questa Segreteria Generale resta a disposizione di codesta Amministrazione per un utile e costruttivo confronto teso alla soluzione delle problematiche poste.



Breve rassegna di giurisprudenza

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 4174 del 2 Marzo 2015

Costretto a fare il "tappabuchi"? Non c'è mobbing se gli incarichi sono compatibili con le mansioni del lavoratore.

Non si può parlare di mobbing per il semplice fatto che un lavoratore sia stato adibito a svolgere una pluralità di incarichi e a sostituire spesso colleghi assenti. Ciò che conta è che tali incarichi siano compatibili con le mansioni del lavoratore.

Perché si possa parlare di mobbing occorre dimostrare che il datore di lavoro abbia posto in essere un disegno persecutorio caratterizzato da continue condotte vessatorie.

Nel caso di specie il lavoratore aveva anche lamentato l'insorgere di uno stato di depressione sostenendo che la malattia sarebbe stata direttamente ricollegabile alla causa di servizio (essendo stato lo stesso sottoposto a continua fonte di stress).

In realtà una consulenza tecnica d'ufficio aveva attestato che il disturbo non avrebbe avuto origini professionali.

Per integrare la fattispecie di mobbing secondo la Corte è comunque indispensabile che l'interessato, in sede processuale, produca adeguato materiale probatorio idoneo a fondare nel giudice il convincimento della sussistenza di un nesso causale tra l'evento che si presume dannoso e l'insorgere di patologia direttamente attribuibile alla causa di servizio, nonché dimostri la sussistenza di comportamenti, posti in essere dal datore di lavoro, idonei a generare nella vittima un acuto e protratto stress psicofisico.

In altri termini per sussistere il mobbing occorre che, nel merito, l'interessato provi che sono stati effettivamente posti in essere "comportamenti persecutori, discriminatori o lesivi della dignità o della salute del dipendente".

Nei due gradi di merito i giudici del lavoro hanno rilevato come le mansioni assegnate al dipendente (a suo dire, dequalificanti, essendo stato usato come "tappabuchi" in caso di assenze di colleghi) non abbiano assunto i caratteri della degradazione psicofisica e professionale, rientrando in ogni caso gli stessi entro gli obblighi contrattualmente previsti.

[Torna all'indice](#)

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 4884 dell'11 Marzo 2015.

Illegittimo licenziare il dipendente perché usa “toni aspri” con un superiore.

E' illegittimo licenziare il dipendente perché ha usato **toni aspri** durante una discussione con un superiore. Lo ricorda la Cassazione.

La domanda del dipendente era stata accolta dai giudici di merito ma la società, nel frattempo posta in liquidazione, aveva proposto ricorso in Cassazione. Nel merito è stato accertato che non si è trattata di una vera e propria aggressione verbale nei confronti del capo, quanto di uno **scambio di opinioni** a tratti accompagnate dall'uso di **toni più decisi**.

Infatti, la Corte di merito ha accertato *“l'assenza di dolo specifico ossia dell'intenzione di mortificare il collega o di arrecare danno all'impresa datrice di lavoro”*.

In definitiva, dunque, per giustificare la sanzione del licenziamento **non basta che il sottoposto si rivolga al superiore con “toni aspri”**, ma occorre che, nel complesso, mantenga un atteggiamento tale per cui l'impresa possa **legittimamente dubitare che possa essere mantenuto il rapporto di fiducia che lega datore e dipendente**.

Attenendo la questione a meri accertamenti di fatto e non riscontrando la Suprema corte vizi motivazionali di sorta, ha concluso con il rigetto del ricorso.

[Torna all'indice](#)
